



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**DGR n. 553 del 28/08/2025**

**OGGETTO:** ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE ANZIANI "CASA RELIGIOSA ANTONIANO" DELLA CASA RELIGIOSA ANTONIANO DELL'O.F.M D'ABRUZZO ONLUS CON SEDE OPERATIVA IN LANCIANO (CH) VIALE SANT'ANTONIO N.4



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO  
*DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

<b>Riunione di Giunta del:</b>	28/08/2025	
<b>Presidente:</b>	MARCO MARSILIO	
<b>Componenti della Giunta:</b>	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	ASSENTE



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**  
**DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI**  
**DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale**

**OGGETTO:** ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE ANZIANI "CASA RELIGIOSA ANTONIANO" DELLA CASA RELIGIOSA ANTONIANO DELL'O.F.M D'ABRUZZO ONLUS CON SEDE OPERATIVA IN LANCIANO (CH) VIALE SANT'ANTONIO N.4

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI**

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante "*Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*";
- la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*" e 2.3 "*Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accREDITamento (O.R.A.)*" le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accREDITamento (C.C.R.A.);

**RICHIAMATI:**

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'AccREDITamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITamento (GERA);

**ATTESO** che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007, l'articolo 12-bis "*Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)*" che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo "OTA" e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 ("*Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – AccREDITamento e Qualità'. Approvazione*") è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

**VISTE:**

- la LRA 25 gennaio 2024, n. 4 "*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*" che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 9 dicembre 2024, n. 24 "*Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria*" che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

**CONSIDERATO** che, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm. e ii. il legale rappresentante della Residenza Assistenziale Casa Religiosa Antoniano dell'O.F.M. d'Abruzzo ha presentato domanda per il rilascio dell'accREDITamento definitivo per il

Presidio denominato Casa Religiosa Antoniano (CH), sito in Viale Sant'Antonio n. 4, Lanciano (CH), per n. 60 posti letto di Residenze Assistenziali Anziani;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione definitiva all'esercizio rilasciata dal Comune di Lanciano (CH) alla Casa Religiosa Antoniano dell'Ordine dei Frati Minori d'Abruzzo con prot. n. 30406 del 25.05.2016 per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie di Residenza Assistenziale Anziani (R.A.A.) in regime residenziale per n. 60 posti letto nell'unità immobiliare sita in Viale Sant'Antonio, 4 del Comune di Lanciano (CH);

**DATO ATTO** che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità con nota Prot. n. RA/0188975/24 dell'08/05/2024 ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'Agenzia Sanitaria Regionale, la documentazione e le successive integrazioni relative alla domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 32/2007;

**PRESO ATTO** del parere tecnico Prot. ASR n. 474 del 16/06/2025 (acquisito internamente in pari data con Prot. n. RA/0249846/25), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio, in favore della Casa Religiosa Antoniano dell'O.F.M. d'Abruzzo ONLUS, dell'accreditamento della Residenza Assistenziale Anziani "Casa Religiosa Antoniano", sita in Lanciano, Viale Sant'Antonio n. 4, per n. 60 posti letto di Residenze Assistenziali Anziani, con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI
  - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
  - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
4. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE
  - 4.3 RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
    - 4.3.1. RESIDENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – RSA ANZIANI (RSAA) – RSA DEMENZE (RSAD) – RESIDENZE ASSISTENZIALI ANZIANI (RAA);
    - 4.3.2. RESIDENZE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – RSA ANZIANI (RSAA) – RSA DEMENZE (RSAD) – RESIDENZE ASSISTENZIALI ANZIANI (RAA);

**RITENUTO** di rilasciare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 12 della LRA 32/2007 e ss.mm. e ii., in favore della Casa Religiosa Antoniano dell'O.F.M. D'Abruzzo ONLUS, l'accreditamento definitivo della Residenza Assistenziale Anziani "Casa Religiosa Antoniano" con sede operativa in Lanciano (CH) in Viale Sant'Antonio, n. 4, con una dotazione di n. 60 posti letto di Residenze Assistenziali Anziani relativamente alle parti del Manuale di Accreditamento sopra dettagliate;

**PRECISATO** che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *"L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul*

*possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”;*

- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

**STABILITO** che il presente provvedimento sarà notificato al rappresentante legale della Casa Religiosa Antoniano dell'Ordine dei Frati Minori d'Abruzzo ONLUS e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

## **CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

### **D E L I B E R A**

*per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

- 1. DI PRENDERE ATTO** dell'autorizzazione definitiva all'esercizio rilasciata dal Comune di Lanciano (CH) alla Casa Religiosa Antoniano dell'Ordine dei Frati Minori d'Abruzzo con prot. n. 30406 del 25.05.2016 per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie di Residenza Assistenziale Anziani (R.A.A.) in regime residenziale per n. 60 posti letto nell'unità immobiliare sita in Viale Sant'Antonio, 4 del Comune di Lanciano (CH);
- 2. DI PRENDERE ATTO** del parere tecnico Prot. ASR n. 474 del 16/06/2025, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio, in favore della Casa Religiosa Antoniano dell'O.F.M. d'Abruzzo ONLUS, dell'accreditamento della Residenza Assistenziale Anziani *“Casa Religiosa Antoniano”*, sita in Lanciano, Viale Sant'Antonio n. 4, per n. 60 posti letto di Residenze Assistenziali Anziani, con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:
  1. DIRITTI DEI PAZIENTI
    - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
  2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
    - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
  4. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE
    - 4.3 RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

4.3.1. RESIDENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – RSA ANZIANI (RSAA) – RSA DEMENZE (RSAD) – RESIDENZE ASSISTENZIALI ANZIANI (RAA);

4.3.2. RESIDENZE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – RSA ANZIANI (RSAA) – RSA DEMENZE (RSAD) – RESIDENZE ASSISTENZIALI ANZIANI (RAA);

3. **DI RILASCIARE**, per l'effetto, ai sensi dell'art. 12 della LRA 32/2007 e ss.mm. e ii., in favore della Casa Religiosa Antoniano dell'O.F.M D'Abruzzo ONLUS, l'accreditamento definitivo della Residenza Assistenziale Anziani "Casa Religiosa Antoniano" con sede operativa in Lanciano (CH) in Viale Sant'Antonio, n. 4, con una dotazione di n. 60 posti letto di Residenze Assistenziali Anziani relativamente alle parti del Manuale di Accreditamento sopra dettagliate;
4. **DI PRECISARE** che:
  - ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
  - ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *"L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento."*;
  - ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;
5. **DI PRECISARE**, altresì, che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;
6. **DI DARE ATTO** che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;
7. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà notificato al rappresentante legale della Casa Religiosa Antoniano dell'Ordine dei Frati Minori d'Abruzzo e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;
8. **DI DEMANDARE** al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Pierpaolo Filograsso  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Ludovica Palomba  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
Rosaria Di Giuseppe  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
Emanuela Grimaldi  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.  
Nicoletta Veri  
*(Firmato digitalmente)*

---



**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

**Nome allegato:** nota prot 474.pdf

**Impronta** 06D0A3FC0E8379C1A72E8FC8EE2883498B0EDDE739D38ACA65828485D4369DC6



## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 28/08/2025 17:21:57

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO DE SANTIS  
SEGRETARIO**

Data: 28/08/2025 17:33:14

Nr. di serie certificato: 7635241055269235859